

BANDO DI CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022

SOMMARIO

CAPITOLO 1 | INFORMAZIONI GENERALI SUI BENEFICI EROGATI

Art. 1 Quadro normativo	2
Art. 2 Benefici erogati	2
Art. 3 Condizioni generale di partecipazione al concorso	2
Art. 4 Requisiti relativi alle condizioni economiche	2
Art. 5 Requisiti di merito	6
Art. 6 Calcolo dei crediti extra	8
Art. 7 Utilizzo del bonus	8
Art. 8 Termini e modalità per la presentazione della domanda	8
Art. 9 Esclusione dall'assegnazione dei benefici	9
Art. 10 Incompatibilità, decadenza e revoca dei benefici	10
Art. 11 Accertamento delle condizioni economiche (D.P.R.N. 445/2000, ART. 71)	10

CAPITOLO 2 | BORSE DI STUDIO

Art. 1 Numero delle borse di studio	11
Art. 2 Scadenza presentazione della domanda	11
Art. 3 Importi delle borse di studio	12
Art. 4 Procedura per la formazione delle graduatorie	12
Art. 5 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale presentazione di ricorsi	13
Art. 6 Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento	13

CAPITOLO 3 | CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 1 Destinatari	14
Art. 2 Ammontare dei contributi	14
Art. 3 Scadenza per la presentazione della domanda	14
Art. 4 Pagamento dei contributi	15

AGENDA SCADENZE	16
-------------------	----

ALLEGATO COMUNI CONSIDERATI IN SEDE E PENDOLARI	17
---	----

CAPITOLO 1 | INFORMAZIONI GENERALI SUI BENEFICI EROGATI

Art. 1 | Quadro normativo

Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del Dlgs 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e nelle more della deliberazione della Giunta Regionale Lombarda "*Determinazioni in merito ai criteri ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2021/2022*". Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2021/2022 ad uno dei corsi di Diploma di Primo o Secondo Livello della LABA – Libera Accademia di Belle Arti – di Brescia.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

Art. 2 | Benefici erogati

I benefici per il diritto allo studio erogati con il presente bando sono:

- le borse di studio
- le integrazioni della borsa di studio per la mobilità internazionale

Art. 3 | Condizioni generale di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286. Per partecipare al concorso gli studenti devono essere:

- iscritti ad un regolare anno di corso di diploma di Laurea di I livello o di diploma di Laurea di II livello (saranno esclusi, quindi, gli studenti fuori corso, ovvero quegli studenti iscritti per un periodo di tempo superiore alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici), **l'iscrizione ad un regolare anno di corso di studi è da intendersi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta dello studente;**
- in possesso dei requisiti di reddito e merito descritti nel presente bando, **non sono previsti benefici erogati per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.**

Art. 4 | Requisiti relativi alle condizioni economiche

La condizione economica del nucleo familiare dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (ISEE per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

Lo studente richiedente i benefici del diritto allo studio dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda, di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie e della relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nella sua versione estesa (non nella versione MINI) rilasciate in base alla normativa vigente. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF, percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti (scala di equivalenza).

La DSU, al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. **Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.** Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato. Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max. 15 giorni).

Pertanto, è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista dal presente bando.

Limiti reddituali e patrimoniali

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere relativamente ai redditi del 2019 e alla situazione patrimoniale del 2019, un ISEE universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente ISPE (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a 50.000,00.
- indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) universitario non sia superiore a 23.000,00.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ed in ogni caso dallo studente richiedente i benefici del diritto allo studio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente, se coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica, costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art 708 del Codice di procedura civile;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo ISEE universitario, l'art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto, il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;
- è escluso dalla potestà sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del Codice civile;
- è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Studenti indipendente

Lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione ISEE universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto precedente), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- **residenza**, risultante dall'evidenza anagrafica, **esterna all'unità abitativa della famiglia di origine**, stabilita **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- **redditi propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni, **non inferiori a € 6.500,00 annui**.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà Integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero

In base all'art. 8, comma 5 del D.P.C.M. 159/2013 e in applicazione dell'art. 5, comma 7 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la condizione economica degli studenti stranieri con residenza all'estero oppure residenti in Italia ma con nucleo familiare e redditi prodotti all'estero e degli studenti italiani residenti all'estero viene definita mediante il certificato di ISEEU parificato. Per ottenere il rilascio di un certificato ISEEU parificato, gli studenti di cui sopra devono rivolgersi al CAF CISL convenzionato con LABA - in Via Altipiano D'Asiago 3, 25128 Brescia, il servizio è gratuito per gli studenti. L'ISEEU parificato viene calcolato sulla base dei redditi percepiti all'estero da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) posseduti all'estero da ciascuno degli stessi e rapportando il risultato al coefficiente della scala di equivalenza determinato dal numero dei componenti dello stesso nucleo familiare di riferimento dello studente. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con nucleo familiare residente all'estero e per gli studenti italiani residenti all'estero è valutata sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

L'ISEEU parificato dovrà essere richiesto consegnando al CAF la seguente documentazione in originale:

- codice fiscale del richiedente;
- carta di identità o passaporto, in corso di validità;
- documento aggiornato attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019, non abbiano percepito reddito nell'anno 2019, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2019 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione a livello nazionale) con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2019;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2019 dalla famiglia (espresso in titoli, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.)

Per eventuali redditi prodotti in Italia e/o patrimoni posseduti in Italia lo studente dovrà presentare un'attestazione ISEEU, che andrà aggregato all'ISEEU parificato.

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate;
- avere data successiva all'01/01/2021.

Per gli studenti albanesi: In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2019:

- il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;
- il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a quattro grandi aree:

- Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata. L'elenco di tali paesi è disponibile al seguente link: https://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Aja_Stato_applicazione.pdf

- Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 594 del 01.08.2014 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati): la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa. L'elenco di tali paesi è disponibile al seguente link: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/agosto/dm-01082014.aspx>
- Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione dei documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese. Per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire si rimanda all'Ambasciata d'Italia a Tirana e al Consolato Generale d'Italia a Valona.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti all'Ufficio Diritto allo Studio in copia.

In ogni caso **il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.824,91** corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Art. 5 | Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2021/2022, alla data del 30 settembre 2021 (si precisa che per risultare regolarmente iscritti la quota di iscrizione comprensiva della tassa DSU devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente). Si precisa che il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui).

Studenti iscritti al primo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti per la prima volta al primo anno di corso ed aver ottenuto una votazione minima all'esame di maturità di 70/100 (Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione nota MIUR del 4/6/2007).

L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2022 al conseguimento di un numero di crediti pari a 35.

ATTENZIONE: Gli studenti che non conseguiranno i 35 CFA richiesti entro il 10 agosto 2022, perderanno l'idoneità e il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto, il numero di crediti richiesto pari a 35 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2022, pena la restituzione della prima quota erogata.

Studenti iscritti al secondo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2021 almeno 35 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 5 punti come meglio specificato a seguire. Inoltre, la conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2022 di un numero di crediti pari a 90.

ATTENZIONE: Gli studenti che non conseguiranno i 90 CFA richiesti entro il 10 agosto 2022, perderanno l'idoneità e il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto, il numero di crediti richiesto pari a 90 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2022, pena la restituzione della prima quota erogata.

Studenti iscritti al terzo anno di corso del Diploma Accademico di Primo Livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2021 almeno 90 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 12 punti come meglio specificato a seguire. Inoltre, la conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2022 di un numero di crediti pari a 145.

ATTENZIONE: Gli studenti che non conseguiranno i 145 CFA richiesti entro il 10 agosto 2022, perderanno l'idoneità e il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto, il numero di crediti richiesto pari a 145 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2022, pena la restituzione della prima quota erogata.

Studenti iscritti al primo anno di corso del Diploma Accademico di Secondo Livello

Gli studenti che nell'a.a. 2021/2022 si iscriveranno per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea di II livello, devono essere in possesso di una laurea di I livello (oppure diploma accademico di vecchio ordinamento di durata quadriennale o una laurea quadriennale, se trattasi di titolo straniero). Se gli studenti richiedenti i benefici per il primo anno del II livello non avessero ancora conseguito il titolo di I livello, alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il 30 novembre 2021, ma avessero consegnato regolare modulo di richiesta tesi per la sessione di febbraio 2022, saranno ammessi in graduatoria come studenti sotto condizione, purché abbiano conseguito almeno 145 crediti formativi entro il 10 agosto 2021. Quest'ultimo dato sostituisce regolarmente il possesso della laurea triennale/quadriennale straniera/diploma accademico di vecchio ordinamento, ma lo studente sarà collocato in graduatoria in posizione successiva all'ultimo studente già in possesso di diploma accademico. **L'idoneità di merito sarà valutata ex-post entro il 10 agosto 2022 al conseguimento di un numero di crediti pari a 35.**

ATTENZIONE: Gli studenti che non conseguiranno i 35 CFA richiesti entro il 10 agosto 2022, perderanno l'idoneità e il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della quota di

acconto, il numero di crediti richiesto pari a 35 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2022, pena la restituzione della prima quota erogata.

Studenti iscritti al secondo anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2021 almeno 35 crediti. A tal fine è possibile usufruire del bonus di 5 punti come meglio specificato a seguire. Inoltre, la conferma dei benefici è subordinata al conseguimento entro il 10 agosto 2022 di un numero di crediti pari a 90.

ATTENZIONE: Gli studenti che non conseguiranno i 90 CFA richiesti entro il 10 agosto 2022, perderanno l'idoneità e il diritto all'erogazione della seconda quota della borsa di studio. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto, il numero di crediti richiesto pari a 90 potrà essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2022, pena la restituzione della prima quota erogata.

Art. 6 | Calcolo dei crediti extra

Si precisa inoltre che attività integrative e workshop saranno valutati secondo i seguenti criteri:

- Da 1 a 3 CFA attribuiti dall'ufficio Placement verranno conteggiati nel calcolo DSU 1 CFA
- Da 4 a 7 CFA attribuiti dall'ufficio Placement verranno conteggiati nel calcolo DSU 3 CFA
- Da 8 a 10 CFA attribuiti dall'ufficio Placement verranno conteggiati nel calcolo DSU 5 CFA

Art. 7 | Utilizzo del bonus

Per il raggiungimento dei requisiti di merito, gli studenti dispongono di un bonus virtuale da utilizzare una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- cinque crediti, se utilizzato ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio del primo anno.
- cinque crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 35 CFA;
- dodici crediti, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, ovvero per raggiungere la soglia minima di idoneità stabilita in 90 CFA;

ATTENZIONE: Si ricorda che, anche se il bonus aiuta lo studente a raggiungere la soglia minima di merito richiesta, l'utilizzo di questo strumento colloca il candidato dopo l'ultimo studente che non ne ha usufruito, quindi a livello inferiore in graduatoria a scorrimento rispetto alla quota di bonus utilizzata. A parità di punti bonus utilizzati si procederà con il calcolo del punteggio relativo alle votazioni conseguite come da formula riportata a bando.

Art. 8 | Termini e modalità per la presentazione della domanda

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2021.

Per candidarsi gli studenti interessati dovranno **inviare tutta la documentazione richiesta, assieme alla Domanda di partecipazione DSU 2021/22, tramite, solo ed esclusivamente, un'unica e-mail all'indirizzo dsu@laba.edu**, specificando per oggetto: **Candidatura al concorso DSU 2021/22**. Non saranno prese in

considerazione altre e-mail che non riportino l'oggetto indicato e che non contengano in allegato tutta la documentazione richiesta.

ATTENZIONE: Al rientro in Accademia per l'inizio dell'a.a. 2021/22 (prima della fine del mese di ottobre) gli studenti dovranno consegnare all'ufficio DSU LABA, la **Domanda di partecipazione DSU 2021/22** con la firma in originale e dove possibile l'attestazione ISEE in originale. La mancata consegna dei documenti in originale comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale (Erasmus+) nell'a.a. 2021/2022 devono chiedere l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla **Domanda di partecipazione DSU 2021/22**.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio DSU LABA, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante i benefici del diritto allo studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

Trasferimento da o ad altro Istituto

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata a LABA, verrà dalla stessa trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto, lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altre Università alla LABA dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere all'Università di provenienza la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2021, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 9 | Esclusione dall'assegnazione dei benefici

Gli studenti saranno esclusi a priori dalla graduatoria per i benefici del diritto allo studio per l'anno accademico 2021/2022, se risulteranno:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2021/2022;
- beneficiare per lo stesso anno di corso, di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati;
- aver effettuato una rinuncia agli studi (per qualunque anno, corso, facoltà, in Italia o all'Estero) durante la frequenza dello stesso livello di studi per il quale chiedono la borsa di studio per l'anno accademico 2021/2022. La rinuncia è, quindi, escludente per lo studente che si iscrive ad un qualsiasi anno del livello di studi durante il quale ha effettuato la rinuncia, ma non è escludente per un livello diverso. Esempio: se lo studente ha rinunciato agli studi al primo anno del I livello, anche per scuola o facoltà diversa, non potrà chiedere la borsa di studio per l'intero I livello, ma potrà chiederla per il II livello.
- iscriversi, o essere stati iscritti, fuori corso rispetto al regolare corso. Il fuori corso è escludente per lo studente che richiede la borsa di studio per lo stesso livello per il quale risulta fuori corso, ma non è escludente per un livello diverso;
- essere ripetenti, come conseguenza della rinuncia agli studi o del passaggio di corso all'interno dell'Accademia o del trasferimento di sede universitaria di almeno un anno (qualsiasi esso sia) per lo stesso livello di studi per il quale si richiede la borsa di studio;
- aver sospeso gli studi per un periodo superiore a 2 anni, per 2 anni non consecutivi o aver usufruito della regola della sospensione già in un livello di studi precedente.

La ripetizione non è discriminante ai fini della collocazione in graduatoria, qualora lo studente che si sia trovato nella condizione di dover ripetere un anno di corso all'interno dello stesso livello di studi, possieda il requisito di merito minimo in riferimento alla sua carriera accademica in totale, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta. Esempio: lo studente che nell'a.a. 2021/2022 si iscrive al 2° anno del I livello, ma che presenta una carriera accademica di tre anni in quanto ha ripetuto o il primo o il secondo anno, se entro il 10 agosto 2021 ha ottenuto n° 90 crediti formativi, può partecipare regolarmente al concorso, in quanto in possesso del requisito di merito minimo relativo alla sua carriera accademica (tre anni). Lo stesso studente non potrà però partecipare nel successivo anno accademico a questo concorso. Unica eccezione a questa regola è l'invalidità 66% dello studente che permette di richiedere Borsa di Studio fino al primo anno fuori corso.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Art. 10 | Incompatibilità, decadenza e revoca dei benefici

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato da LABA o da altri enti pubblici o privati. In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di LABA; oppure non presenti a LABA, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

La borsa è revocata agli studenti che, entro il 30 novembre 2022, non abbiano conseguito i crediti minimi specificati nel presente bando. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Art. 11 | Accertamento delle condizioni economiche (D.P.R.N. 445/2000, ART. 71)

LABA, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla L. n. 390/1991 art. 22. e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). LABA in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla L. n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

CAPITOLO 2 | BORSE DI STUDIO

Art. 1 | Numero delle borse di studio

Il numero delle borse di studio potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 2 | Scadenza presentazione della domanda

Pena la esclusione dal concorso, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2021.

Per candidarsi gli studenti interessati dovranno **inviare tutta la documentazione richiesta, assieme alla Domanda di partecipazione DSU 2021/22, tramite, solo ed esclusivamente, un'unica e-mail all'indirizzo dsu@laba.edu**, specificando per oggetto: **Candidatura al concorso DSU 2021/22**. Non saranno prese in considerazione altre e-mail che non riportino l'oggetto indicato e che non contengano in allegato tutta la documentazione richiesta.

ATTENZIONE: Al rientro in Accademia per l'inizio dell'a.a. 2021/22 (prima della fine del mese di ottobre) gli studenti dovranno consegnare all'ufficio DSU LABA, la **Domanda di partecipazione DSU 2021/22** con la firma in originale e dove possibile l'attestazione ISEE in originale. La mancata consegna dei documenti in originale comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.

La documentazione da presentare, **assieme alla domanda di partecipazione**, è la seguente:

- attestazione del valore ISEE per le agevolazioni al diritto allo studio in favore dello studente;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) nella versione integrale, non quella MINI;
- contratto d'iscrizione alla LABA;
- ricevuta del pagamento della quota di iscrizione comprensiva della tassa DSU;
- carta d'identità dello studente;
- codice fiscale dello studente;
- autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del Diploma di maturità (per gli studenti iscritti al primo anno triennio);
- copia del Diploma di I Livello (per gli studenti iscritti al primo anno biennio);
- copia del libretto accademico (per gli studenti iscritti agli anni successivi);
- copia del contratto d'affitto (per gli studenti fuori sede)

ATTENZIONE: A causa della modifica sul calcolo dell'ISEE i CAAF non possono consegnare il documento necessario al calcolo del reddito prima di dieci giorni lavorativi. Pertanto, è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione ISEE munita del relativo numero di protocollo e della nota *"Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario"*, in tempo utile alla scadenza prevista dal presente bando. **La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.**

Art. 3 | Importi delle borse di studio

L'importo della borsa di studio è calcolato sia in base alla fascia di reddito, sia in base alla provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

- 1ª Fascia: Valore ISEE da 0,00€ a 14.420,31€
- 2ª Fascia: Valore ISEE da 14.420,32€ a 17.709,34€
- 3ª Fascia: Valore ISEE da 17.709,35€ a 23.000,00€

Provenienza geografica

- Studente in sede: residente nel Comune sede del corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett. b), che impieghi fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- Studente pendolare: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi, impiegando, coi mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti;
- Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato di almeno 91 minuti utilizzando mezzi pubblici e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare. Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 25 novembre 2021, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ammontare delle borse di studio

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

	Studente in sede	Studente pendolare	Studente fuori sede
1° fascia reddituale	€ 2.719,00	€ 2.925,00	€ 5.278,00
2° fascia reddituale	€ 2.256,00	€ 2.460,00	€ 4.692,00
3° fascia reddituale	€ 1.932,00	€ 2.133,00	€ 4.129,00

Art. 4 | Procedura per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$[1 - (\text{ISEE studente} / 23.000,00)] \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente con reddito minore, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2021 e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami sostenuti entro la sessione estiva a.a. 2020/2021. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e da calcolarsi secondo la seguente formula: $(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times [600 / (\text{Crediti max} - \text{Crediti minimi})]$
- 400 in base alla votazione media degli esami superati e da calcolarsi secondo la seguente formula: $(\text{Votazione media studente} - 18) \times [400 / (30 - 18)]$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di 2.821,00€ per studenti considerati In Sede, di 4.014,00€ per studenti considerati Pendolari e 7.353,00€ per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali. Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Art. 5 | Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie saranno rese note non oltre il 31 ottobre 2021. Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Ufficio DSU LABA entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio LABA competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva, entro e non oltre, il 30 novembre 2021. Eventuali ricorsi avversi la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 | Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento

La prima quota della borsa di studio verrà erogata ai vincitori del concorso entro dicembre 2021. La seconda quota della borsa verrà corrisposta al conseguimento di un numero minimo di crediti secondo le modalità e le tempistiche indicate a bando. Le borse di studio verranno assegnate in base agli stanziamenti assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

CAPITOLO 3 | CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Art. 1 | Destinatari

Gli studenti idonei di borsa di studio per l'a.a. 2021/2022 possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Ai fini del presente articolo, verranno presi in considerazione esclusivamente i programmi di mobilità internazionale e stage disciplinati dall'ufficio Erasmus+ LABA.

ATTENZIONE: I contributi sono concessi per una sola volta e per una sola tipologia di programma o stage nell'ambito del corso di studi frequentato. L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito già specificata nell' Art. 4 del Capitolo 2.

Art. 2 | Ammontare dei contributi

Il contributo è pari a 550,00€ mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a 150,00€ (per i paesi europei) e fino a 500,00€ (per i paesi extraeuropei).

ATTENZIONE: Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo (ai sensi della L. n. 508/1999). Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Art. 3 | Scadenza per la presentazione della domanda

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale (Erasmus+) nell'a.a. 2021/2022 devono chiedere l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla **Domanda di partecipazione DSU 2021/22**.

Pena la esclusione dal concorso, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2021.

Per candidarsi gli studenti interessati dovranno **inviare tutta la documentazione richiesta, assieme alla Domanda di partecipazione DSU 2021/22, tramite, solo ed esclusivamente, un'unica e-mail all'indirizzo dsu@laba.edu**, specificando per oggetto: **Candidatura al concorso DSU 2021/22**. Non saranno prese in considerazione altre e-mail che non riportino l'oggetto indicato e che non contengano in allegato tutta la documentazione richiesta.

ATTENZIONE: Al rientro in Accademia per l'inizio dell'a.a. 2021/22 (prima della fine del mese di ottobre) gli studenti dovranno consegnare all'ufficio DSU LABA, la **Domanda di partecipazione DSU 2021/22** con la firma in originale e dove possibile l'attestazione ISEE in originale. La mancata consegna dei documenti in originale comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.

La documentazione da presentare, **assieme alla domanda di partecipazione**, è la seguente:

- attestazione del valore ISEE per le agevolazioni al diritto allo studio in favore dello studente;
- DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) nella versione integrale, non quella MINI;
- contratto d'iscrizione alla LABA;
- ricevuta del pagamento della quota di iscrizione comprensiva della tassa DSU;
- carta d'identità dello studente;
- codice fiscale dello studente;
- autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia;
- copia del Diploma di maturità (per gli studenti iscritti al primo anno triennio);
- copia del Diploma di I Livello (per gli studenti iscritti al primo anno biennio);
- copia del libretto accademico (per gli studenti iscritti agli anni successivi);
- copia del contratto d'affitto (per gli studenti fuori sede)

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporta l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Art. 4 | Pagamento dei contributi

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi, previa verifica presso l'Ufficio Erasmus+ LABA, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

AGENDA | SCADENZE

RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI MINIMI PREVISTI PER PARTECIPARE AL BANDO	10 AGOSTO 2021
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	30 SETTEMBRE 2021
GRADUATORIE BORSE DI STUDIO	31 OTTOBRE 2021 GRADUATORIA PROVVISORIA 15 NOVEMBRE 2021 SCADENZA RICORSI 30 NOVEMBRE 2021 GRADUATORIA DEFINITIVA
PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O ALTRO DOCUMENTO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE	30 NOVEMBRE 2021
RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI MINIMI PREVISTI PER MANTENERE L'IDONEITÀ	10 AGOSTO 2022

ALLEGATO | COMUNI CONSIDERATI IN SEDE E PENDOLARI

Comuni considerati in sede	Comuni considerati pendolari
<ul style="list-style-type: none">• Borgosatollo (BS)• Botticino (BS)• Bovezzo (BS)• Brescia (BS)• Castelmella (BS)• Castenedolo (BS)• Cellatica (BS)• Collebeato (BS)• Concesio (BS)• Flero (BS)• Gussago (BS)• Nave (BS)• Poncarale (BS)• Rezzato (BS)• Roncadelle (BS)• San Zeno Naviglio (BS)	<ul style="list-style-type: none">• Azzano Mella (BS)• Bagnolo Mella (BS)• Caino (BS)• Capriano Del Colle (BS)• Castegnato (BS)• Chiari (BS)• Coccaglio (BS)• Cologno (BS)• Desenzano D.G. (BS)• Gardone V.T. (BS)• Ghedi (BS)• Lograto (BS)• Lumezzane (BS)• Maclodio (BS)• Mairano (BS)• Manerbio (BS)• Mazzano (BS)• Montirone (BS)• Ospitaletto (BS)• Paderno Franciacorta (BS)• Passirano (BS)• Peschiera Del Garda (VR)• Provaglio D'iseo (BS)• Rovato (BS)• Sarezzo (BS)• Torbole Casaglia (BS)• Villa Carcina (BS)